

Prot. 151

Cagliari, 22.01.2021

PEC

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Pierpaolo Piastra
Comune di Cagliari
Servizio Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti
Via Nazario Sauro
09100 Cagliari (CA)
protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

**Oggetto: gara n. 18/SUA/20: Servizi di architettura e ingegneria per la REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO (T12) CON ALMENO 350 POSTI AUTO IN PIAZZA DE GASPERI COMPRESA LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA. CIG: 85630715BB. CUP: G21B20000770004
Scadenza 22/02/2021**

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura aperta su piattaforma telematica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue.

1. Per ciò che concerne la categoria del servizio, l'ID opere, appare quanto mai inopportuno prevedere la categoria S.02 definita come *"Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative"*. Nel caso in specie trattasi infatti di affidamento di servizi di ingegneria e architettura per opere concernenti la realizzazione di parcheggio multipiano e pertanto la categoria più pertinente è sicuramente la S.04 *"Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative."* relativa alle strutture in acciaio soggette alle azioni sismiche senza contare che si potrebbe paventare anche la valutazione dell'ID opere S.05 relativa alle fondazioni speciali in quanto, com'è noto, la zona in esame, potrebbe richiedere la necessità di ricorrere a fondazioni profonde (pali), data la presenza di terreno scadente fino a notevole profondità. Si chiede pertanto a codesta spett. le Amministrazione di voler rettificare l'indicazione dell'ID. opere corretto, individuandole correttamente nelle categorie S.04. Tale modifica non incide solamente nella definizione degli importi da corrispondere all'operatore economico ma influisce, anche e soprattutto, nella definizione dei requisiti di partecipazione dei professionisti. La definizione corretta dei requisiti di partecipazione che sono probatori di *"adeguata professionalità"* deve essere letta nell'ottica di garantire la qualità dell'opera a vantaggio della collettività e della stessa Stazione Appaltante.
2. In relazione al calcolo degli onorari di cui sopra si sottolinea come la percentuale forfettaria assegnata alle *"Spese"* stabilita nella misura dell'7,9% appaia quanto mai inadeguata alla complessità dell'opera. L'art. 5 del D.M. 17/06/2016 afferma che *"L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare."*

Da una simulazione del calcolo emerge che la percentuale delle spese adeguata alla complessità del servizio posto a base di gara si attesta intorno al 23% con la conseguente variazione degli onorari posti a base di gara. Si chiede pertanto, a garanzia del corretto svolgimento del servizio, di voler rettificare il calcolo degli onorari attribuendo la giusta percentuale alla voce delle "Spese" anche in virtù della richiesta di n. 5 (cinque) copie cartacee firmate in originale come previsto all'art. 9 comma 4 del capitolato prestazionale.

3. Nell'allegato denominato "criteri di valutazione dell'offerta", laddove vengono esplicitati i criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica, al sub-criterio A4 si assegna un punteggio di ben 16 punti per la "Presentazione di eventuali prestazioni, indagini o servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti in sede di gara dalla stazione appaltante e che il concorrente ritiene possano essere funzionali alla buona riuscita dell'intervento e che possano essere integralmente compensati con l'offerta economica presentata in sede di gara". In particolare, si rileva un profilo di illegittimità nel maggiore punteggio assegnato a coloro che offrono eventuali servizi aggiuntivi.

Al riguardo, preme evidenziare come il ruolo di qualsiasi attività di progettazione (e a maggior ragione la progettazione di fattibilità tecnica ed economica) deve necessariamente tendere ad ottenere tutte le informazioni e a elaborare tutti i dati possibili che la Stazione appaltante ha a disposizione. Ciò per due ordini di motivi.

- Il primo attiene all'incolumità pubblica, nel senso che ogni attività di progettazione deve scandagliare a fondo tutti gli aspetti conoscibili di un'opera in fase di realizzazione, posto che la mancata conoscenza del dato può produrre indirettamente danni a cose o persone, o invece realizzare un errore progettuale laddove il dato sia conoscibile ma non debitamente tenuto in considerazione.
- Il secondo motivo attiene alla consapevolezza dell'Amministrazione rispetto alla valutazione dell'ipotesi realizzativa prescelta, soprattutto nell'ottica proprio del primo vero screening progettuale che è rappresentato dal progetto di fattibilità.

Non è un caso che il Legislatore del Codice n.50/2016 abbia attribuito questo nome ad un istituto che, nella vecchia normativa, era conosciuto come progetto preliminare.

Oggi il progetto di fattibilità si inserisce in un contesto in cui l'attenzione per la spesa pubblica e la necessità di sbloccare le attività di progettazione (senza le quali non ci sarebbero i cantieri, con grave danno per il sistema Paese) richiedono alle Amministrazioni valutazioni preliminari attente e minuziosi, tale da poter consentire alla stessa di poter scegliere un percorso che porterà ad accrescere il patrimonio pubblico mediante il soddisfacimento di un interesse collettivo.

Da qui, dunque, la previsione inserita nella procedura di un punteggio aggiuntivo per verifiche ulteriori mette in luce una probabile lacuna valutativa, o quanto meno certamente la possibilità che non tutte le analisi possibili siano state espletate.

Per questo – e non solo – anche la scelta di addossare all'operatore economico il costo di tali ulteriori analisi risulta a dir poco pericoloso e pertanto illegittimo, posto che la sicurezza e la consapevolezza pubblica derivante dalla corretta analisi delle informazioni di base su cui muovere le opportune valutazioni amministrative richiede una conoscenza piena e incontrovertibile, certamente non esposta all'arbitrio dell'operatore economico.

Per tutto quanto sopra, si rileva pertanto una violazione dell'art. 23 e ss. del Codice degli appalti.

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di voler apportare le dovute rettifiche.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Distinti saluti

Il Vice Presidente

Ing. Denise Puddu

